

Quesito 1:

Si chiede se ai fini dell'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni degli elettori di cui all'art.12 comma 2 della Legge n.9 del 2013, qualora una lista espressione di un gruppo consigliere o parlamentare intenda presentarsi con un simbolo ed una denominazione diversa dal gruppo di cui è espressione, per l'utilizzo del nuovo simbolo sia sufficiente l'autorizzazione del Presidente del Gruppo consigliere o parlamentare con relativa delega alla presentazione.

Si chiede inoltre se sia intenzione vostra pubblicare un modulo specifico, che preveda tale autorizzazione.

Risposta:

L'articolo 12, della l.r 9/2013, dispone, al comma 2, che “le liste sono presentate da non meno di millecinquecento e da non più di duemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione; la sottoscrizione non è richiesta per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale”; al comma 8, lettera e) prevede, altresì, che la lista è corredata, tra gli altri, “da un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Non possono essere presentati, altresì, contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa”.

Le istruzioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste circoscrizionali di candidati alla carica di Consigliere regionale ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale (pubblicate sul sito della Regione), in analogia con quelle redatte in occasione delle elezioni regionali svolte nell'anno 2014, chiariscono, al punto 3.4.4 che “La sottoscrizione non è richiesta per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nel Parlamento o di gruppo costituito in Consiglio regionale oppure loro rappresentanti appositamente incaricati con mandato autentificato da notaio (art. 12, comma 2, della legge regionale n. 9/2013 e s.m.i.; art. 2, del D.P.R. n. 132/1993)”. In tale caso, la predetta attestazione è resa con specifica dichiarazione sottoscritta dal presidente o segretario del partito rappresentato nel Parlamento italiano o di gruppo costituito in Consiglio regionale nella legislatura in corso, alla data della indizione dell'elezioni, oppure da rappresentante appositamente incaricato con mandato autentificato dal notaio, in cui si attesti che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (L. 108/68 art 1 comma 6)”.

Il quadro normativo sopra esposto suggerisce una riflessione su due profili afferenti la questione sottoposta.

In primo luogo è evidente che la raccolta delle firme ai fini della presentazione delle liste costituisce una regola di carattere generale rispetto alla quale il legislatore regionale pone una sola deroga per quelle liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale.

La ratio della norma che pretende una preliminare raccolta di firme risiede nella volontà del legislatore regionale di consentire l'accesso alla competizione elettorale alle sole liste che dimostrino di avere una minima forza rappresentativa. Ne consegue che, in armonia con la suddetta ratio, la deroga si giustifica per il fatto che per le liste che sono espressione di gruppi politici presenti in Parlamento o Consiglio regionale, si presume un consenso elettorale espresso in precedenti elezioni regionali o parlamentari e tradotto nell'assegnazione di seggi. Pertanto, tornando alla fattispecie prospettata, l'eventuale dichiarazione di espressione di un

gruppo politico presente in Parlamento o Consiglio regionale a favore di liste che difettano sia del contrassegno che della denominazione del gruppo medesimo (espressione a sua volta del partito o soggetto politico che ha concorso alle elezioni) potrebbe costituire una elusione della norma stessa in quanto esonererebbe una lista politica dall'onere della raccolta delle firme, pur senza corrispondere ad un gruppo politico consiliare o parlamentare da cui deriva quella presunzione di rappresentatività che giustifica una semplificazione della procedura di presentazione delle candidature.

Il suddetto opinamento trova conferma anche dal confronto della l.r 9/2013 con altri ordinamenti regionali dalla cui analisi emerge che ove il legislatore ha voluto estendere le ipotesi derogatorie anche al caso in questione lo ha previsto espressamente.

Tra l'altro tale situazione potrebbe porre una seria criticità laddove la lista avente contrassegno e denominazione del gruppo consiliare o parlamentare beneficiasse della medesima attestazione da parte di un Presidente di gruppo che ha già reso la stessa a favore di altra lista.

Per quanto riguarda il secondo profilo della questione si osserva che nell'ordinamento regionale non si rinviene alcun potere di autorizzazione in capo al Presidente del Gruppo consiliare o parlamentare all'uso di un contrassegno diverso da quello del Gruppo o partito di appartenenza funzionale all'attestazione che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso. Per questa ragione, in assenza di una specifica disposizione legislativa, in sede di redazione delle istruzioni richiamate non è stato predisposto alcun modello riferito alle modalità di autorizzazione all'uso del contrassegno.

Pertanto, all'esito delle di quanto sopra significato, è evidente che resta nella piena responsabilità di colui che rende la dichiarazione e conseguente attestazione considerare una lista espressione di un gruppo presente in Consiglio regionale o in Parlamento, fermo restando il limite che tale responsabilità incontra nelle valutazioni e interpretazioni che gli Uffici centrali circoscrizionali, a cui per legge è attribuita la competenza a valutare la legittimità delle liste presentate, vorranno fornire al riguardo.

Quesito 2:

E' consentito che un Consigliere Comunale in carica, candidato in una lista circoscrizionale provinciale, autentichi le firme dei sottoscrittori della medesima lista (nell'ambito ovviamente del territorio comunale di propria competenza)? Ci si riferisce al modulo "ALLEGATO N. 2 bis Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati" pag. 80 e seguenti delle vostre istruzioni.

Risposta:

Il potere di eseguire le autenticazione delle firme è disciplinato dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990 n. 53 a tenore del quale "Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,

nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”.

Ciò premesso, in merito alla legittimità di autenticazioni rese da un consigliere comunale candidato, il Consiglio di Stato, con sentenza 31 maggio 2007, n. 2817, ha affermato che “La disposizione, nel testo derivante dalle modifiche introdotte con la legge 30 aprile 1999, n. 120, intende agevolare lo svolgimento del procedimento elettorale, ampliando il novero dei soggetti abilitati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori le liste. La disposizione, per il suo carattere speciale e per la sua particolare finalità, si applica in tutte le ipotesi di sottoscrizione di liste di candidati, nello stesso ente locale di appartenenza del consigliere, il quale autentica la sottoscrizione e indipendentemente dalla circostanza che questi abbia interesse specifico alla presentazione della lista. In caso contrario, infatti, la norma finirebbe per non avere alcuna applicazione, dal momento che essa riguarderebbe, sempre, situazioni in cui l'interesse del consigliere potrebbe assumere un rilievo determinante. Quindi, è ragionevole la conclusione cui è pervenuto il tribunale, secondo cui la competenza all'autentica della firma dei sottoscrittori della lista spetta al consigliere comunale anche nelle ipotesi in cui questi assuma la veste di candidato. La norma speciale sul procedimento elettorale, in questa parte, è destinata a prevalere anche sulla previsione contenuta nell'articolo 78 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, riguardante l'obbligo di astensione del consigliere comunale”.

Quesito 3:

Un Comune ci ha negato la possibilità di far sottoscrivere la nostra lista direttamente negli uffici comunali, mal interpretando lo scadenziario pubblicato sul sito della regione, che tuttavia non ha alcuna efficacia normativa e cita disposizioni che non prevedono preclusioni per la raccolta di firme nei comuni prima del 28 dicembre.

La legge elettorale regionale infatti si limita a prevedere all'art. 12 aperture straordinarie nei 15 giorni antecedenti la data di presentazione delle liste, mentre l'art. 1 comma 400 lettera f della Legge di Stabilità 2014, ha solo abrogato l'art. 1 comma 4 Legge n° 43 del 1995, che prevedeva aperture straordinarie degli uffici comunali nei 20 giorni antecedenti la scadenza del termine per il deposito.

Resta sempre possibile, quindi, come previsto dalla legge sui referendum (applicabile anche alle elezioni), depositare i moduli in ogni momento presso le segreterie comunali, che possono essere però firmati dai cittadini solo nei normali orari d'ufficio.

Abbiamo accolto quindi con sorpresa e disappunto il RIFIUTO del Comune.

Ricordo che la legge prevede che le firme possano essere raccolte nei 180 giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste (art. 14 comma 3 Legge n° 53 del 1990).

Chiedo pertanto un Vostro intervento chiarificatore in merito, a tutela di un basilare principio democratico.

Risposta:

Con riferimento al quesito posto si osserva che ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione "Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi."

In attuazione della menzionata disposizione costituzionale, con legge 2 luglio 2004, n. 165, il legislatore statale ha dettato i principi fondamentali in materia di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (artt. 2 e 3) nonché i principi fondamentali in materia di sistema di elezione (art. 4) stabilendo, all'art. 5, la durata degli organi elettivi regionali.

Il legislatore regionale dell'Abruzzo ha esercitato la competenza legislativa ad essa riservata dalla Costituzione in materia mediante l'adozione della L.R. 2 aprile 2013, n. 9 la quale, all'articolo 12, comma 2 dispone, tra l'altro, che "*Ai fini della sottoscrizione, nei quindici giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni comune assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici e, comunque, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione*". A causa della sopraggiunta entrata in vigore dell'articolo 1, comma 400, della L. 147/2013 in materia di contenimento della spesa pubblica, le istruzioni chiariscono che l'articolo 12, comma 2 della legge regionale n. 9/2013 è applicabile solo nella parte in cui stabilisce che gli orari di apertura siano resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione.

Dal tenore letterale della norma nonché dalle istruzioni attuative (che al punto 3.4.7 si dedicano agli obblighi del Comune nella fase di presentazione delle liste) emerge che *nei soli 15 giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, incombe su ogni comune della Regione, ai fini della sottoscrizione, l'obbligo di assicurare agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati.*

Diversamente da quanto asserito nella richiesta di chiarimento, la legge 9/2013 non si limita a prevedere aperture straordinarie degli uffici comunali - le quali tra l'altro non sono più consentite ai sensi della summenzionata legge 147/2013 - ma, entrando nel merito della questione, disciplina i tempi di sottoscrizione delle firme, obbligando i Comuni ad assicurare tale attività solo nei 15 giorni (e non 20) antecedenti la data di presentazione delle liste a decorrere dalla quale, pertanto, la disposizione diventa cogente. Pertanto, fermo restando quanto disposto dall'art. 14, comma 3, della legge 53/1990, l'obbligo per il Comune di assicurare la sottoscrizione delle firme scatta solo nei 15 giorni antecedenti la data di presentazione delle liste. In ultimo i richiami alla normativa statale vigente in materia di consultazioni referendarie appaiono inconferenti trattandosi di un ordinamento giuridico estraneo per materia e per competenza a quello a cui si riconducono le elezioni regionali con le quali esso non interferisce se non nella misura in cui è richiamato dalla legge regionale, a cui è costituzionalmente riservata la relativa disciplina.

Quesito 4:

Con la presente sono a richiedere un formale chiarimento sul numero minimo di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste.

Le istruzioni pubblicate dalla Regione Abruzzo (infatti, indicano che le liste circoscrizionali debbano essere sottoscritte "da non meno di 1500 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella relativa circoscrizione elettorale", come previsto in via ordinaria dall'articolo 12, comma 2, della Legge regionale n. 9/2013. Tuttavia, si ritiene che nella fattispecie, alla luce dello scioglimento anticipato del Consiglio Regionale, dichiarato con Decreto n° 24 del 16 agosto 2018 del Presidente del Consiglio Regionale e avente efficacia a far data dal 10 agosto 2018 (ovvero dalle dimissioni del Presidente Luciano D'Alfonso), il predetto numero debba essere ridotto alla metà in applicazione della disposizione di cui all'art. 1 comma 3 della Legge n° 43/1995. L'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, della Legge n° 43 del 23 febbraio 1995, disciplina generale applicabile in quanto non derogata dalla legge elettorale regionale n° 9 del 2 aprile 2013 (che anzi all'art. 23 prevede un espresso richiamo alla normativa nazionale generale, per tutto quanto da essa non disposto), sancisce infatti che "in caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni... il numero minimo delle sottoscrizioni... è ridotto alla metà".

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si richiede un urgente chiarimento sulla questione, invitando la Regione Abruzzo ad apportare le necessarie correzioni alle istruzioni pubblicate, specificando che il numero delle sottoscrizioni richieste è ridotto alla metà.

Risposta:

Con riferimento al quesito posto si osserva che ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione "Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi."

In attuazione della menzionata disposizione costituzionale, con legge 2 luglio 2004, n. 165, il legislatore statale ha dettato i principi fondamentali in materia di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (artt. 2 e 3) nonché i principi fondamentali in materia di sistema di elezione (art. 4) stabilendo, all'art. 5, la durata degli organi elettivi regionali.

Il legislatore regionale dell'Abruzzo ha esercitato la competenza legislativa ad essa riservata dalla Costituzione in materia mediante l'adozione della L.R. 2 aprile 2013, n. 9 la quale, per quanto in essa non disposto, rinvia alle disposizioni del d.p.r. 570/1960 nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre quindicimila abitanti e le disposizioni di cui alla legge n. 108 del 1968 e alla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario) e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto nella richiesta di chiarimento di cui trattasi, il legislatore regionale ha riservato, nell'articolo 12, una dettagliata disciplina all'istituto delle liste dei candidati prevedendo espressamente che le stesse sono presentate da un numero minimo di 1500 ed un numero massimo di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione. A tale regola generale il legislatore regionale, nella sua autonomia, ha scelto di porre una sola deroga prevedendo l'esonero della sottoscrizione per quelle che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale, escludendo, pertanto, di ripetere quale ulteriore ipotesi eccezionale quella prevista dalla Legge 43/1995 in merito al dimezzamento delle sottoscrizioni necessarie in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, assegnando, pertanto, lo stesso regime normativo a tutte le ipotesi di scioglimento del Consiglio.

Tra l'altro, a ben vedere, non sfuggirà la circostanza che il legislatore regionale, sempre in ragione della sua competenza esclusiva in materia, si è discostato dalla disciplina contenuta

nella citata legge 43/1995 in materia di sottoscrizione delle liste, prevedendo numeri e tempi di deposito diversi da quelli in essa contenuti e cause di esonero da quest'ultima non contemplate. Pertanto, con riferimento all'aspetto relativo alla fase della presentazione delle liste, la richiamata disposizione statale recede di fronte alla vigente legge regionale 9/2013 che, in maniera esaustiva, ha disciplinato tale aspetto nell'articolo 12 senza avere l'obbligo di conformarsi alle disposizioni statali vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale che continuano, in via residuale, a trovare applicazione solo ed esclusivamente per quegli istituti che il legislatore regionale ha scelto di non disciplinare. In ultimo si rammenta che le suesposte osservazioni sono rese nella consapevolezza che l'interpretazione e successiva applicazione della norma in questione spetta unicamente all'Ufficio centrale circoscrizionale a cui compete ex lege la decisione sull'ammissibilità delle liste presentate.

Quesito 5:

dovendo provvedere alla redazione del modello All. 1 e Allegato 1 bis per la raccolta delle firme dei sottoscrittori necessarie alla presentazione della candidatura a Presidente della giunta Regionale chiedo cortesemente di sapere se la dichiarazione di NON AVER SOTTOSCRITTO nessun'altra dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale e le informative di cui al Reg. UE 679/2016 sono da riportare su ogni singola facciata del foglio A3 stampato in fronte/retro che contiene l'elenco delle generalità e delle firme dei sottoscrittori o se le stesse dichiarazioni ed informative possono essere apposte solo sulla prima facciata come da modello che vi allego in formato pdf alla presente.

Risposta:

I modelli allegato n. 1 e allegato n. 1 bis delle Istruzioni relative alla presentazione ed all'ammissione delle liste circoscrizionali di candidati alla carica di Consigliere regionale alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono pubblicate sul sito della Regione al seguente link

http://www.regione.abruzzo.it/system/files/elezioni2019/istruzioni/Istruzioni_candidature.pdf

Nel corpo dei suddetti modelli sono presenti le dichiarazioni di non aver sottoscritto nessuna altra dichiarazione di presentazione della candidatura e le informative di cui al Reg. UE 679/2016. Tali modelli vanno sottoscritti nello spazio appositamente previsto per la firma dei sottoscrittori.

Quesito 6:

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge regionale 2 aprile 2013, n. 9, la sottoscrizione non è richiesta per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale, si chiede di conoscere se beneficia dell'esonero delle sottoscrizioni la lista che è espressione di un gruppo presente in Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale, con cui condivide il contrassegno e la denominazione, con l'aggiunta del nominativo del candidato alla carica di Presidente della giunta regionale a cui la lista intende collegarsi.

Risposta:

Ritenuto che la ratio della norma relativa alle sottoscrizioni delle liste ai fini della candidatura di cui all'art. 12 della l.r. 9/2013 è quella di consentire l'accesso alla competizione elettorale solo alle liste che dimostrino di avere una minima forza rappresentativa nell'elettorato attivo e che, quindi, l'esonero delle sottoscrizioni si giustifica in ragione della presunta rappresentatività delle liste che siano già espressione di gruppi politici presenti in Consiglio regionale o in Parlamento nazionale, nella fattispecie rappresentata non sembra venir meno tale forza rappresentativa in una lista che è sicuramente espressione di un gruppo consiliare presente in Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale, atteso che con esso condivide il simbolo e la denominazione, pur con l'aggiunta del nominativo del candidato alla carica di presidente della Giunta regionale a cui intende collegarsi. Infatti tale elemento di novità sembra costituire la mera espressione grafica del collegamento tra la lista ed il candidato Presidente, collegamento la cui sussistenza è, tra l'altro, elemento indefettibile ai fini della ammissibilità della lista stessa ai sensi della normativa regionale vigente. Tuttavia si rappresenta che resta ferma la esclusiva competenza degli Uffici centrali circoscrizionali nella valutazione della legittimità delle liste presentate.

Si specifica ad ogni buon conto che le disposizioni relative all'esonero delle sottoscrizioni di cui all'art. 12 comma 2 della L.R. 9/2013 e s.m.i. sono riferite esclusivamente alle liste circoscrizionali e non alle candidature alla carica di Presidente della Giunta Regionale.

Quesito 7:

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge regionale 2 aprile 2013, n. 9, la sottoscrizione non è richiesta per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale, si chiede di conoscere se beneficia dell'esonero delle sottoscrizioni la lista che utilizza un contrassegno composto da un simbolo espressione di un gruppo presente in Consiglio regionale o in Parlamento nazionale collocato all'interno di uno sfondo recante una ulteriore denominazione della lista.

Risposta:

Ritenuto che la ratio della norma relativa alle sottoscrizioni delle liste ai fini della candidatura di cui all'art. 12 della l.r. 9/2013 è quella di consentire l'accesso alla competizione elettorale solo alle liste che dimostrino di avere una minima forza rappresentativa nell'elettorato attivo e che, quindi, l'esonero delle sottoscrizioni si giustifica in ragione della presunta rappresentatività delle liste che siano già espressione di gruppi politici presenti in Consiglio regionale o in Parlamento nazionale, nella fattispecie rappresentata non sembra venir meno tale forza rappresentativa in una lista che è sicuramente espressione di un gruppo consiliare presente in Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale, atteso che con esso condivide il simbolo e la denominazione, pur se collocati all'interno di uno sfondo recante una ulteriore denominazione della lista. Tuttavia si rappresenta che resta ferma la esclusiva competenza degli Uffici centrali circoscrizionali nella valutazione della legittimità delle liste presentate.

Si specifica ad ogni buon conto che le disposizioni relative all'esonero delle sottoscrizioni di cui all'art. 12 comma 2 della L.R. 9/2013 e s.m.i. sono riferite esclusivamente alle liste circoscrizionali e non alle candidature alla carica di Presidente della Giunta Regionale.

Quesito 8:

si chiede di sapere se il certificato del casellario giudiziale richiesto dalla L. R. 9/2013 art. 12 comma 8 lett. d) è da intendersi quello previsto dall'art. 24 T. U. 313\2002, quello di cui all'art. 25 o quello di cui all'art. 29.

Tale interrogativo si pone di attualità poiché la Legge regionale prevede che tali documenti, siano esenti da bollo mentre alcuni Uffici della Procura richiedono di versare comunque l'imposta sostenendo che il certificato di cui all'art. 29 TU 313/2002 può essere rilasciato con esenzione dal bollo solo dietro richiesta di un ente pubblico.

Risposta:

Con riferimento al quesito posto si rappresenta che l'articolo 12, comma 8, lett. c) e d) della L.R. 9/2013 prevede a corredo della lista, tra l'altro, la seguente documentazione:

- **la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del D.Lgs. 235/2012;**
- **il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato, nonché il certificato del casellario giudiziale.**

L'ordinamento giuridico statale consente all'interessato di ottenere il certificato generale, il certificato penale, il certificato civile ed il certificato per ragioni di elettorato di cui agli articoli 24, 25, 26 e 29 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti senza necessità di motivazione.

Il certificato generale riassume le sentenze, le condanne ed i provvedimenti irrevocabili in ambito penale, civile ed amministrativo, ad eccezioni di quelli espressamente esclusi.

Il certificato penale contiene tutti i provvedimenti irrevocabili di condanna penale, ad eccezione di quelli espressamente esclusi.

Il certificato civile contiene tutti i provvedimenti relativi alla capacità della persona.

Il certificato per ragioni di elettorato contiene solo le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

Orbene, in assenza di ulteriori specificazioni da parte della legge regionale e delle relative Istruzioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste circoscrizionali di candidati alla carica di consigliere regionale ed alle candidature alla carica di presidente della giunta regionale in merito alla individuazione della tipologia di certificato del casellario giudiziale richiesto, si osserva che la collocazione della disposizione relativa al certificato del casellario

giudiziale nella stessa lettera del comma dedicata al certificato di iscrizione nelle liste elettorali del candidato nonché la scelta del legislatore di pretendere una semplice dichiarazione sostitutiva per l'accertamento della insussistenza della causa di incandidabilità di cui all'art. 7, d.lgs. 235/2012, tutte strettamente connesse a provvedimenti definitivi di condanna per specifici delitti previsti dal codice penale senza ulteriori certificazioni, potrebbe indicare la volontà legislativa di rafforzare la verifica dell'integrità del diritto elettorale attivo, risultante dal certificato di iscrizione nelle liste elettorali, con il certificato del casellario giudiziale previsto dall'art. 29 del citato testo unico. Diversamente opinando si potrebbe verificare una incongruenza giuridica tra le disposizioni di cui alla lettera c), per la quale è sufficiente rendere una dichiarazione sostitutiva in luogo di un certificato penale ai fini dell'accertamento di insussistenza delle cause di incandidabilità pur trattandosi di ipotesi di condanna per reati penali, e le disposizioni contenute nella lettera d) per il quale, ai soli fini della verifica del diritto di elettorato attivo, è richiesto non solo il certificato di iscrizione nelle liste elettorali ma anche un certificato generale o penale nel quale sono riportate informazioni eccessive rispetto alla finalità da perseguire. In altri termini si potrebbe verificare il caso dell'uso sproporzionato di un certificato del casellario giudiziale che riporti informazioni di natura penale, civile o amministrativa eccessive rispetto allo scopo da raggiungere con possibile inutile divulgazione di dati personali sensibili del candidato.

Tuttavia, fermo restando quanto sopra esposto, non avendo contezza della documentazione allegata alle liste circoscrizionali depositate in occasione delle elezioni regionali 2014, ogni determinazione al riguardo è rimessa agli Uffici centrali circoscrizionali deputati per legge a valutare l'ammissibilità delle liste.

Quesito 9:

Si chiede di sapere se, in caso di presentazione di liste circoscrizionali esentate dalla raccolta firme, un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo possa essere delegato dal Presidente del Partito o Movimento politico presente in Parlamento a rendere dichiarazione "in cui si attesti che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso".

2. Si chiede inoltre di sapere se il candidato Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo, come autorizzato dal Presidente del partito o Movimento politico presente in Parlamento all'uso del simbolo ed a rendere dichiarazione "in cui si attesti che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso", sia autorizzato a presentare le liste circoscrizionali e sia quindi autorizzato a nominare i delegati delle stesse liste circoscrizionali.

Risposta:

Con riferimento al quesito posto si rappresenta che, dalla formulazione del modello 3 allegato alle istruzioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste circoscrizionali di candidati alla carica di consigliere regionale ed alle candidature alla carica di presidente della giunta regionale, il presentatore della lista esonerata dalla sottoscrizione delle firme, effettua le seguenti deleghe:

1) delega due soggetti a cui affidare esclusivamente il compito di assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista circoscrizionale di candidati ammessa e quello di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso il medesimo Ufficio centrale circoscrizionale.

2) delega un soggetto a depositare la lista circoscrizionale ed a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con il candidato presidente della Giunta regionale;

3) delega un ulteriore soggetto in sostituzione di quello indicato al punto 2 per il compimento dei medesimi atti.

Nulla esclude che uno dei delegati all'assistenza al sorteggio e alla designazione dei rappresentanti di lista per le attività di cui al punto 1 possa coincidere con quello di cui al punto 2 (a cui è delegata la funzione di depositare la lista e sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con il candidato presidente della Giunta regionale)

Sebbene nella legge regionale non si rinvenivano disposizioni contrarie all'ipotesi di delega di un soggetto candidato le citate istruzioni, al punto 3.2.2 suggeriscono, per ragioni di opportunità, di non scegliere come delegati dei candidati.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, non sembra consentito ad un delegato rendere dichiarazioni *“in cui si attesti che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso”*.

Quesito 10:

Dovendo predisporre l'atto di deliberazione di giunta comunale relativo alla delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi di propaganda elettorale relativi ai candidati alla presidenza della Giunta regionale, si chiede se la ripartizione degli spazi di affissione debba generare delle sezioni delle dimensioni di metri lineari 1,00 x 0,70 oppure 2,00 x 1,00.

Tale dubbio nasce dalla consultazione di una nota in calce al modello predisposto dalla casa editrice che fornisce gli stampati elettorali allo scrivente comune che, sul modello di deliberazione di Giunta, testualmente recita: "Sostituire ml. 1,00 con ml. 2,00 e ml. 0,70 con ml. 1,00 qualora specificamente previsto da disposizioni regionali".

Si chiede inoltre se la regione Abruzzo ha espressamente previsto che l'ordine di successione degli spazi destinati alle liste da affiancare al collegato candidato presidente sia stabilito per sorteggio.

Risposta:

Con riferimento al primo quesito posto, relativo alle dimensioni degli spazi di propaganda elettorale, si specifica che la legge Regionale n. 9 del 2 Aprile 2013 e s.m.i. concernente “Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale” non disciplina la fattispecie che resta regolata dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 212 del 4.04.1956 e s.m.i..

Quanto invece al secondo quesito, si ritiene che, benché l'art. 14 della citata L.R. n. 9/2013 preveda l'assegnazione per sorteggio, da parte dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, di “un numero a ciascuna lista unica o coalizione di liste di ammesse...” e “a ciascuna lista all'interno della coalizione” al solo fine di stabilire l'ordine di successione delle stesse all'interno del Manifesto con le liste dei candidati e delle schede di votazione, lo stesso ordine di successione possa essere mutuato anche per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale.

Quesito 11:

Ritengo che il punto 5 delle istruzioni dovrebbe ben specificare che per presentatore, non si intende colui che realmente dichiara di presentare ma colui che deposita.

la legge 9/2013 parla di presentazione ma nel modello la dichiarazione di presentazione e' fatta da un soggetto terzo che realmente "presenta"....che e' rappresentato dai sottoscrittori, per chi raccoglie le firme, e da chi ha il simbolo, per chi non le raccoglie o da un suo delegato.

pertanto al punto 5 andrebbe ben specificato, anche se la colpa e' della norma che parla di presentatore, che vi e' un disallineamento tra la figura del vero presentatore e quella del "depositante" cosi come concepito dalla delega firmata a "depositare" contenuta negli atti principali di di raccoglie o nell'atto unico di chi non raccoglie.

la nota che avete inserito riferita al combinato disposto dell'art.2 comma 4 e dell'art.12 comma 9 andrebbe pertanto completata con la dirimente indicazione della figura del depositante.....

se non fosse cosi'...come farebbe il "presentatore" a delegare se stesso per il deposito?

occorrerebbe scrivere : la lista va "depositata" da uno dei due soggetti.

Risposta:

Ai sensi della L.R. 9/2013 i presentatori sono sempre i sottoscrittori delle liste circoscrizionali, fatta eccezione per quelle esonerate dalla sottoscrizione delle liste, come ben si evince dal modello 2 allegato alle Istruzioni. I presentatori, ovvero i sottoscrittori della lista, effettuano le seguenti deleghe:

1) delegano due soggetti a cui affidare esclusivamente il compito di assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista circoscrizionale di candidati ammessa e quello di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso il medesimo Ufficio centrale circoscrizionale.

2) delegano un soggetto a depositare (ovvero a compiere l'attività di cui all'articolo 12, comma 1) la lista circoscrizionale ed a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con il candidato presidente della Giunta regionale;

3) delegano un ulteriore soggetto in sostituzione di quello indicato al punto 2 per il compimento dei medesimi atti.

Nulla esclude che ad uno dei sottoscrittori siano delegate le funzioni di cui al punto 1 o 2; l'unica preclusione stabilita dalla legge riguarda l'impossibilità per un singolo elettore di sottoscrivere più di una lista di candidati.

L'assenza di delega comporta l'impossibilità materiale di svolgere le funzioni a cui i delegati sono preposti.

Quesito n. 12:

il presentatore delle liste circoscrizionali che non raccolgono firme può essere uguale per le 4 province visto che non deve attestare di essere elettore della circoscrizione?

il predetto presentatore se può essere lo stesso, può coincidere con colui che ha la delega dal partito nazionale e che tra l'altro dichiara anche che la lista e' presentata in nome e per conto del partito nazionale?

in definitiva: chi può essere il presentatore che firma il modello 3?

Risposta:

Con riferimento al quesito posto si rappresenta che, dalla formulazione del modello 3 allegato alle istruzioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste circoscrizionali di candidati alla carica di consigliere regionale ed alle candidature alla carica di presidente della giunta regionale, il presentatore della lista esonerata dalla sottoscrizione delle firme deve qualificare la propria posizione rispetto alla sua funzione di presentatore ("nella qualità di....."). Ciò significa che le Istruzioni richiedono che il presentatore abbia una posizione qualificata e che non sia un *quisque de populo*. La qualificazione del soggetto presentatore è rimessa al partito/movimento (per mezzo di chi lo rappresenta o può agire per suo conto) di cui la lista è espressione.

Il presentatore, che può essere diverso dal depositante, effettua le seguenti deleghe:

1) delega due soggetti a cui affidare esclusivamente il compito di assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista circoscrizionale di candidati ammessa e quello di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso il medesimo Ufficio centrale circoscrizionale.

2) delega un soggetto a depositare (ovvero a compiere l'attività di cui all'articolo 12, comma 1) la lista circoscrizionale ed a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con il candidato presidente della Giunta regionale;

3) delega un ulteriore soggetto in sostituzione di quello indicato al punto 2 per il compimento dei medesimi atti.

Nulla esclude che uno dei delegati di cui al punto 1 possa coincidere con quello di cui al punto 2

Sebbene nella legge regionale non si rinvenivano disposizioni contrarie all'ipotesi di delega di un soggetto candidato le citate istruzioni, al punto 3.2.2 suggeriscono, per ragioni di opportunità, di non scegliere come delegati dei candidati.

Quesito n. 13:

Un residente in un comune dell'Abruzzo attualmente domiciliato all'estero per motivi di studio vuole comunque avvalermi del diritto di voto in base alla normativa vigente.

Risposta:

Sentito in merito il Ministero dell'Interno, la risposta alla richiesta non può che essere negativa: il voto per corrispondenza (che impegna naturalmente l'Amministrazione degli Esteri) è previsto esclusivamente per le elezioni politiche generali e per i referendum costituzionali e abrogativi, nonché per le elezioni europee, ma non è questo il caso che interessa, trattandosi di elezioni regionali.

Pertanto laddove l'elettore intenda esercitare il suo diritto di voto, deve tornare in Italia presso il proprio Comune di residenza.

Quesito n. 14:

Con la presente pongo alla vostra attenzione i seguenti quesiti:

1) *la nomina del Mandatario Elettorale è obbligatoria da parte del candidato anche se non si effettuano raccolte fondi?*

2) *la consegna del documento di nomina del mandatario elettorale va consegnata alla corte d'appello di L'Aquila, anche per le liste di Teramo, Chieti e Pescara?*

Risposta:

Sentiti in merito gli Uffici della Corte d'appello, si comunica che la nomina del mandatario non è obbligatoria se non si effettuano raccolte fondi e che la consegna del documento di nomina del mandatario elettorale va effettuata alla corte d'appello di L'Aquila, anche per le liste di Teramo, Chieti e Pescara.

Quesito n. 15:

proponiamo nuovamente un quesito riguardante la raccolta firme per le elezioni regionali in Abruzzo considerato sotto diversa angolazione rispetto a quanto in merito abbiamo potuto leggere dalle FAQ pubblicate.

Risposta:

Con riferimento al quesito posto si conferma quanto già rappresentato in risposta ad una precedente FAQ relativa al dimezzamento del numero delle sottoscrizioni delle liste circoscrizionali, ritenendo non condivisibili le considerazioni esposte dal richiedente per le seguenti ragioni.

In primo luogo si osserva che l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, così come sostituito dalla L. cost. n. 1 del 1999, assegna alle Regioni il compito di disciplinare con legge regionale, tra le altre, il sistema d'elezione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Tra i principi fondamentali, stabiliti con legge 2 luglio 2004, n. 165 in attuazione della disposizione costituzionale, non si rinviene quello di assicurare un regime di favore nella fase di presentazione delle liste alle ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.

In tal senso depono la circostanza che, all'indomani della pubblicazione della L.R. 9/2013, il Governo, non ravvisando profili di incostituzionalità, ha deliberato la non impugnazione della legge elettorale regionale.

In secondo luogo si osserva che il legislatore regionale, contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, ha dedicato una disciplina puntuale al procedimento di presentazione delle liste circoscrizionali, prevedendo quale regola generale la necessità della sottoscrizione delle liste, di cui viene stabilito un numero minimo e un numero massimo ai fini dell'ammissibilità, e prevedendo, altresì, un'ipotesi eccezionale di esonero. E' evidente che, a fronte di una disciplina compiuta dell'istituto, se la volontà del legislatore fosse stata quella di ampliare le ipotesi derogatorie alla disciplina generale, in analogia con le disposizioni statali in materia, lo avrebbe previsto espressamente. Pertanto in tale fattispecie concreta non trova applicazione il rinvio operato dall'art. 23 della l.r. 9/2013 alla legge 43/1995.

A conforto delle considerazioni suddette si ritiene utile precisare che, dall'esame delle leggi regionali elettorali approvate da altre Regioni, emerge che solo alcune di esse, e, più precisamente Regione Emilia Romagna, Umbria e Molise, hanno previsto, tra le deroghe alla

sottoscrizione delle liste, l'ipotesi dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale con il dimezzamento del numero minimo e massimo delle sottoscrizioni richieste.

Ciò a dimostrazione del fatto che non è annoverabile tra i principi fondamentali stabiliti dalla legge la previsione di un regime speciale della fase di sottoscrizione delle liste nelle ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la quale rientra, quindi, nella piena discrezionalità del legislatore regionale le cui prerogative potrebbero essere violate laddove, al contrario, si imponesse, tramite interpretazioni estensive, l'attuazione di una fattispecie volutamente esclusa dal sistema elettorale approvato.

In ultimo, per completezza espositiva, si rappresenta che, analizzando gli atti istruttori afferenti il progetto di legge 173/2010 da cui è originata la l.r. 9/2013, gli Uffici del Consiglio regionale, preposti all'esame dei testi dei progetti di legge per la verifica del rispetto della tecnica legislativa (drafting) e per l'analisi tecnico-normativa, avevano segnalato l'opportunità di inserire nel pdl una norma analoga a quella vigente nell'ordinamento nazionale circa il dimezzamento del numero delle sottoscrizioni nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio; tuttavia tale suggerimento è stato disatteso a conferma della circostanza che l'omissione nel sistema elettorale regionale di tale ipotesi è stato frutto di una scelta discrezionale consapevole e voluta.

Quesito n. 16:

In relazione al "patto di coalizione" e al modello di dichiarazione di collegamento resa dal candidato presidente di cui all'allegato 12 delle istruzioni, in riferimento all'art. 12 comma 8 lettera (f) della LR 9/2013, secondo il quale " la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura ai sensi dell'articolo 3, comma 5. "; tenuto conto che l'art. 3 comma 5 prevede che "La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale è accompagnata a pena di esclusione dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste.", poiché il modello allegato alle istruzioni è predisposto in modo da suggerire che lo stesso vada compilato inserendo tutti i gruppi di liste collegati con il candidato presidente, e poiché l'art. 2 comma 4 della LR 9/2013 prevede a sua volta che "Più gruppi di liste circoscrizionali possono indicare con un patto di coalizione il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione della rispettiva lista."

si chiede di sapere:

- se, qualora il candidato presidente si colleghi con più gruppi di liste, il patto di coalizione debba essere sottoscritto o sia facoltativo, anche in relazione al disposto del comma 5 art. 2 della LR 9/2013 e quindi dell'attribuzione del premio di maggioranza e del disposto dell'art. 16

- se, qualora il candidato presidente si colleghi con più gruppi di liste, il modello 12 vada compilato singolarmente, firmando un atto per ogni gruppo di liste, ovvero se vadano inserite nella medesima dichiarazione tutti i gruppi di liste collegati con il medesimo candidato presidente.

Risposta:

Con riferimento ai quesiti posto con la e-mail sottostante, si forniscono di seguito i riscontri:

Quesito: Patto di coalizione e compilazione del modello 12

1) Con riferimento al primo quesito posto si rappresenta che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 7, 12, comma 8, lett. f) e 13, comma 1, lett. b), la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato presidente della Giunta e la dichiarazione di collegamento della candidatura a Presidente dalla Giunta regionale alle singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o coalizione di liste è richiesta a pena di inammissibilità delle relative liste e candidature a Presidente.

Fermo restando quanto sopra, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, più gruppi di liste possono indicare con un patto di coalizione il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. In tal caso il patto di coalizione è reso con dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione della rispettiva lista. Considerato che la legge regionale non annovera tra la documentazione necessaria alla presentazione delle liste una specifica dichiarazione relativa al patto di coalizione limitandosi a richiedere, a pena di inammissibilità, convergenti dichiarazioni rese da un parte dalle liste e , dall'altra, dal candidato Presidente di reciproco collegamento, tale circostanza dà luogo, ope legis, al "patto di coalizione".

2) Con riferimento al secondo quesito posto si osserva che, come si evince dal modello 12, la dichiarazione di collegamento ai gruppi di liste da parte del candidato Presidente è reso utilizzando un solo modello nel quale sono elencati tutti i gruppi di liste a cui la candidatura si collega.

Quesito n. 17:

Si prega voler precisare il numero dei componenti dei seggi tra presidenti da nominarsi dalla corte d'appello, segretario che viene nominato da quest'ultimo, e scrutatori da nominare dalle commissioni comunali. Inoltre il compenso ultimo aggiornato per i medesimi.

Risposta:

Ai sensi dell'art. 20, primo comma, del DPR. n. 570/1960, in ogni sezione è costituito un seggio elettorale composto da un Presidente, un segretario e quattro scrutatori.

I compensi loro spettanti sono quelli stabiliti dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge 13.03.1980, n. 70, così come sostituito dall'art. 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62. Le cennate disposizioni sono riportate nella circolare n. 6/2018, prot. n. RA/359198 del 20.12.2018, concernente "Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 10 febbraio 2019. Direttive sul rimborso delle spese anticipate dai Comuni", pubblicata sul sito della scrivente amministrazione, nella sezione Elezioni Regionali 2019.

I seggi speciali, invece, sono costituiti, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 136 del 23.04.1976, da un Presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario. I compensi loro spettanti sono stabiliti dal comma 4 del suddetto articolo art. 1 della legge n. 70/1980, così come sostituito dall'art. 3 della legge 16 aprile 2002 n. 62.